

LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE- 25 MAGGIO 2019 ORE 06:00

Pace fiscale: quali PVC possono essere definiti in via agevolata

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Alla definizione agevolata dei PVC sono ammessi i soli rilievi che “offrono elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti”, ossia le violazioni di carattere sostanziale che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo e che sono suscettibili di essere contestate in un avviso di accertamento. Restano, pertanto, escluse le violazioni formali, alle quali il decreto fiscale 2019 ha riservato una sanatoria ad hoc. Deve, inoltre, trattarsi di violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE e IVAFE. In vista della scadenza del 31 maggio 2019, è utile ricordare quale sia il perimetro applicativo della definizione.

La **definizione agevolata** introdotta dall'art. 1 del **decreto fiscale 2019** consente la definizione del contenuto integrale dei **processi verbali di constatazione** consegnati entro il 24 ottobre 2018, con stralcio integrale delle sanzioni irrogabili in relazione alle violazioni contestate e degli interessi sulle maggiori imposte rideterminate. La procedura, analogamente a quanto previsto per le liti pendenti, si perfeziona con la presentazione della relativa dichiarazione **entro il 31 maggio 2019** ed il versamento dei relativi importi in unica soluzione ovvero in venti rate trimestrali.

Rientrano nel perimetro applicativo della rottamazione le imposte sui redditi e le relative addizionali, i contributi previdenziali e le ritenute, le imposte sostitutive, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, le imposte sul valore delle attività finanziarie estere e, infine, l'imposta sul valore aggiunto.

Al pari delle altre sanatorie previste dal D.L. n. 119/2018, anche l'istituto in esame, all'indomani della sua entrata in vigore, aveva dato adito a non pochi dubbi operativi, sui quali è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 2019.

Leggi anche [Pace fiscale, definizione PVC: le regole per i contribuenti](#)

Definizione integrale

La circolare n. 7/E ha delimitato, in primo luogo, la nozione di “definizione integrale”, individuata dalla disposizione normativa quale presupposto per il perfezionamento della sanatoria. È stato esplicitato, in particolare, che l'integralità della definizione riguarda le **violazioni constatate** e le **imposte accertate** ma non, anche, il periodo di imposta.

Leggi anche [Definizione PVC: possibile scegliere l'anno ma non le singole imposte](#)

I contribuenti, in sostanza, non possono decidere di sanare solo alcune delle violazioni constatate nel PVC né, tanto meno, di sanare solo un comparto impositivo relativo ad una violazione, ma possono certamente decidere di avvalersi della definizione per uno solo dei periodi di imposta considerati dal processo verbale.

Violazioni definibili

Il documento di prassi ha precisato, altresì, che possono essere definiti i soli rilievi che “offrono

elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti”.

Rientrano, pertanto, nell’ambito oggettivo della definizione esclusivamente le violazioni di carattere sostanziale che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo ancorché constatate a soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione - ma non dal versamento del tributo - in quanto rientranti in uno specifico regime agevolativo (si pensi al regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche).

La regolarizzazione delle violazioni meramente formali, del resto, è consentita dalla sanatoria prevista dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018.

Cause ostative

Fondamentali, altresì, i chiarimenti resi in ordine all’**unica causa ostativa**, costituita dalla notifica al contribuente, alla data del 24 ottobre 2018, di un atto impositivo o di un invito al contraddittorio aventi ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione, infatti, tale causa ostativa non opera sia in relazione ai periodi di imposta sia alle violazioni non confluite nei predetti atti di accertamento. Così come l’eventuale ravvedimento effettuato dal contribuente in relazione ad alcune delle violazioni constatate nel processo verbale non preclude la definizione agevolata degli altri rilevi.

L’attività di accertamento successiva

L’Agenzia delle Entrate ha poi preso posizione rispetto alle attività di controllo e accertamento conseguenti alle violazioni constatate nel processo verbale effettuate successivamente al 24 ottobre.

In particolare, ribadendo quanto anticipato nel [provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019](#), è stato chiarito che non osta all’adesione alla definizione in commento la ricezione, successivamente all’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), di un avviso di accertamento, anche qualora sia stata presentata istanza di accertamento con adesione o, addirittura, si sia proceduto alla sua impugnazione. Sempreché, naturalmente, l’atto non sia divenuto definitivo per acquiescenza, non sia stato definito in accertamento con adesione o, comunque, il giudizio instaurato avverso lo stesso non si sia concluso con sentenza passata in giudicato.